



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA PENALE

N. 3539 della sentenza 5656/2009 del Reg. Gen.le. App.
5061/2004 Reg. Notizie di Reato
Udienza del giorno 20.05.2013 depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013
Il Cancelliere dott. Luigi Cerbella

Composto dai Sigg.ri:

Dott. Edoardo Veronelli, Presidente
Dott. Paolo Maria Giacardi, Consigliere
Dott. Cornelia Martini, Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contro

- 1) Baldacci Paolo Filippo, presente;
- 2) Z.A., contumacia;
- 3) L.N., contumacia;
- 4) F.F., contumacia

PARTE CIVILE:

Fondazione Giorgio e Isa de Chirico appellante
 Difensore Avv. Cesare G. Bulgheroni Foro di Milano
 Con studio in via Montenapoleone 8 - Milano
 È presente il difensore

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di MILANO 650/2007 del 09-03-2009
 con la quale veniva_ condannat_, alla pena di:

- Baldacci: mesi 20 di recl. ed euro 7.000 di multa - generiche pena condonata ex l. 241/06
 - Z.: mesi 23 di recl. ed euro 5.000 di multa - pena condonata ex l. 241/06
 - L.: mesi 16 di recl. ed euro 4.000 di multa - generiche - pena condonata ex l. 241/06
 - F.: anni 1 di recl. - generiche - pena condonata ex l. 241/06
- Confisca dei quadri in sequestro

Ordina la pubblicazione per estratto, a spese in solido degli imputati, della sentenza sui quotidiani "Corriere della Sera", "La Stampa", e il "Messaggero".

Condanna gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento danni, provvisoria immediatamente esecutiva e rifusione spese alla parte civile.

Baldacci: per i reati a) Ricettazione cont., con esclusione del dipinto n. 3 "natura morta con paesaggio di cm. 47,5 x 65", b) Contraffazione di opere d'arte cont., ritenuta la continuazione.

Z.: per i reati c) Ricettazione cont., d) Contraffazione di opere d'arte cont., ritenuta la continuazione.

L.: per il reato e) Ricettazione.

F.: per il reato f) favoreggiamento personale.

a-b-c-d) In Milano, in epoca anteriore e prossima al giugno 2003.

e) In Milano, in epoca anteriore e prossima al marzo 2003.

f) In Prato, nel maggio 2003.

per i_reat_:

Baldacci Paolo Filippo ARTT. 81 CPV C.P., A) 81 CPV-648 C.P., B) 81 CPV C.P.-127 CO 1 LETT. B) D. L.VO 490/99 commesso in. in data - -

Z.A. ARTT. 81 CPV C.P., C) 81 CPV-648 C.P., D) 81 CPV C.P.-127 CO 1 LETT. B) D. L.VO 490/99 commesso in. in data - -

L.N. ART. E) 648 C.P. commesso in. in data - -

F.F. ART. F) 378 C.P. commesso in. in data - -

In esito all'odierno dibattimento,
 Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. Martini Cornelia
 Sentit.....imputat.....
 il Pubblico Ministero Dott. Bertolè, anzi dott. Lamanna
 il Difensore Avv.
 il Difensore Avv.
 “ “ “
 “ “ “
 i quali concludono come da verbale d'udienza.

N° 5656/09 RG Corte d'Appello di Milano.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La sentenza impugnata.

Il giudizio d'appello ha ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, in data 9.3.2009, all'esito del procedimento svoltosi con rito ordinario nei confronti di Baldacci Paolo Filippo, nato a Carate Brianza (MI) il 22.06.1944
 Z.A.
 L.N.
 F.F.
 D.M.

IMPUTATI

Baldacci Paolo Filippo:

a) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva da persone allo stato ignote le seguenti opere pittoriche contraffatte:

- dipinto tempera su tela, cm 65 x 47,5, “Natura morta con frutta su un tavolo”, firmato al centro a destra dell'opera g. De Chirico (dipinto espunto dal capo di imputazione all'udienza del 13.6.2007, perché mera duplicazione del dipinto n. 3);

- dipinto olio su tela, cm 37 x 46, “Archeologi in riva al mare”, firmato a destra a metà dell'opera g. De Chirico anno 1926;

- dipinto olio su tela, cm 47,5 x 65, “Natura morta con paesaggio” (vita silente nel paesaggio), firmato a destra verso la metà dell'opera g. De Chirico, senza data;

- dipinto olio su cartone, cm 29,20 x 39,5 “Natura morta con frutta e ortaggi contro il cielo” 1922, firmato Giorgio De Chirico;

- dipinto olio su cartone intelato, cm 31,8 x 39,3, “Cavalli, cavalieri e tempio (Dioscuoro)” 1932, firmato Giorgio De Chirico.

Comesso in Milano in epoca anteriore e prossima al giugno 2003, data dell'accertamento.

b) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 127, co. 1 lett. b), D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora art. 178, co. 1 lett. b), D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), perché deteneva per farne commercio o comunque poneva in circolazione mediante vendita, come autentici, i dipinti contraffatti indicati al capo a).

Compresso in Milano in epoca anteriore e prossima al giugno 2003, data dell'accertamento.

Z.A.:

c) in ordine delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva da persone allo stato ignote le seguenti opere pittoriche contraffatte:

- dipinto olio su tela, cm 61 x 50, "Le Chevaux", 1927, firmato G. De Chirico;
- dipinto tempera su carta, cm 57,5 x 47, "Cheveax devant la mer", firmato in basso a destra dell'opera G. De Chirico.

Compresso in Milano in epoca anteriore e prossima al giugno 2003, data dell'accertamento.

d) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 127, co. 1 lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora art. 178, co. 1 lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), perché deteneva per farne commercio o comunque poneva in circolazione, come autentici, i dipinti contraffatti indicati al capo c). Compresso in Milano in epoca anteriore e prossima al giugno 2003, data dell'accertamento.

L.N.:

e) in ordine al delitto p. e p. dall'art. 648 c.p., perché, nella qualità di gallerista e consulente d'arte presso la Galleria B. di Milano, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva da persona non identificata il dipinto con tecnica mista su cartoncino vellutato, cm 65 x 48, "Archeologi" firmato G. De Chirico e datato 1927.

Compresso in Milano in epoca anteriore e prossima al marzo 2003, data dell'accertamento.

F.F.:

f) in ordine al delitto p. e p. dall'art. 378 c.p., perché, nella qualità di titolare della casa d'aste "F." di Prato, dopo che fu commesso il delitto di ricettazione e commercializzazione del dipinto contraffatto (olio su cartone intelato, cm 31,8 x 39,3), "Cavalli, cavalieri e tempietto (Dioscuoro)" 1932, firmato Giorgio De Chirico, aiutava Baldacci Paolo Filippo ad eludere le investigazioni, fornendo alla Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero di Venezia la copia della lettera apparentemente datata 20.11.1995 ed apparentemente a firma di P. (Baldacci n.d.r.) da ritenersi non autentica, con la quale questi lo pregava di inviare l'opera sopra detta al Comitato delle Autentiche che si sarebbe riunito nel successivo mese di dicembre, mentre, al contrario, l'opera era già passata per l'asta tenutasi nel maggio 1995 presso la di lui casa d'aste.

Compresso in Prato nel maggio 2003 e connesso ai sensi dell'art. 12, letto c) c.p.p. con i delitti di cui ai capi a) e b) commessi in Milano.

Con la recidiva specifica ai sensi dell'art. 99. cpv. n.2) c.p., per Z.A.

Con la recidiva semplice ai sensi dell'art. 99, co. 1, c.p. per L.N.

Con la recidiva semplice ai sensi dell'art. 99, co. 1, c.p. per F.F.

evidenziata la parte offesa in:

- Fondazione Giorgio e Isa De Chirico in persona del legale rappresentante, con sede in Roma p.zza di Spagna n. 31.

1.2 Il dispositivo.

Il giudice ha dichiarato BALDACCI PAOLO FILIPPO colpevole dei reati ascritti nei capi a) e b) dell'imputazione, con esclusione del dipinto n. 3 ovvero "Natura morta con paesaggio di cm 47,5 x 65" in quanto mera duplicazione del dipinto n. 1 di cui al capo a) dell'imputazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione tra le singole condotte per l'effetto lo ha condannato alla pena di mesi 20 di reclusione ed euro 7000,00 di multa; ha dichiarato Z.A. colpevole dei reati ascritti nei capi c) e d) dell'imputazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo c) dell'imputazione, riconosciuto il vincolo della continuazione per l'effetto lo ha condannato alla pena di mesi 23 di reclusione ed euro 5000,00 di multa; ha dichiarato L.N. colpevole del reato a lui ascritto al capo e) dell'imputazione e concesse le attenuanti generiche per l'effetto lo ha condannato alla pena di mesi 16 di reclusione ed euro 4000,00 di multa; ha dichiarato F.F. colpevole del reato a lui ascritto al capo f) e concesse le attenuanti generiche per l'effetto lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione. Ha condannato gli imputati in solido al pagamento delle spese di giudizio. Visto l'art. 1 legge 241/2006 ha dichiarato le pene anzi comminate a ciascuno degli imputati interamente condonate.

Visti gli art. 178 comma 3 D. L.vo 42/2004 e 36 comma 3 c.p. ha ordinato la pubblicazione per estratto a spese in solido degli imputati della presente sentenza sui seguenti quotidiani "Corriere della sera", "La stampa" ed il "Il Messaggero".

Visa gli artt. 538 e ss C.p.p. ha condannato gli imputati in solido al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile rimettendo quanto alla loro complessiva quantificazione al giudice civile competente e disposto una provvisoria provvisoriamente esecutiva pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00); ha condannato gli imputati in solido alla refusione delle spese legali sostenute dalla parte civile determinate per complessivi diritti, onorari e spese generali ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre accessori di legge.

Ha disposto la trasmissione alla Procura del Tribunale - Sede - degli atti inerenti le testimonianze rese dai testi TRAZZI EVERARDO (udienza del 21 gennaio 2008) e HELMUT FUERST (udienza del 21 ottobre 2008) affinché valuti la sussistenza del reato di falsa testimonianza in capo ai medesimi. Ha disposto la confisca dei quadri in atti sequestrati.

1.3 Fonti di prova

Perizia collegiale, inizialmente attribuita a Dalla Chiesa Giovanna ed a Ester Coen e poi estesa alla collaborazione della restauratrice Cecilia Bernardini, finalizzata ad accertare l'autenticità dei quadri attribuiti a De Chirico e costituenti il corpo di reato, sotto il profilo tecnico ed artistico; consulenza

tecnica, svolta su incarico della P.G. da De Sanna Palmina Iole ed acquisita ex art. 512 c.p.p per sopravvenuta morte della De Sanna; esami testimoniali di: Mazzoleni Giovanni, Scaboro Sandro, Picozza Paolo, Elisa Albini Trissino Dal Vello D'Oro, Lucchini Guglielmo, Cappelletti Giancarlo, Andraghetti Astorre, Giegli Elena, Zara Cinzia, Occhipinti Carlo, Bovera Maurizio, Trazzi Everardo, Mirri Maria Beatrice, Iliaria Uzielli, Daniele Crippa, Di Maglio Daniela, Helmut Fuerst, Bordonaro Gaetano, Italo Spagna, Maria Iride Crippa, Luigi Cavallo, consulente tecnico della difesa Baldacci, Pavia Alessandro, C.T. della P.C. e Feriani Barbara C.T. della difesa Baldacci; esame dei periti: Dalla Chiesa Giovanna, Ester Coen e Cecilia Bernardini; esame degli imputati, spontanee dichiarazioni rilasciate da Baldacci nel corso del processo; acquisizione delle S.I.T. di Rigato Giuseppe, Vecchiato Dante e di Helmut Fuerst; ulteriori acquisizioni documentali.

Mostre di rilievo:

- 1) mostra di Arona dal 14 luglio 2001 al 14 ottobre 2001;
- 2) mostra di Arezzo dal 18.11.2000 al 14.1.2001;
- 3) mostra di Bologna nel 2000;
- 4) mostra di Palermo dal 25 ottobre 2002 al 6 gennaio 2003

2) ATTO DI APPELLO

Avverso la menzionata sentenza hanno interposto appello i difensori di L.N., di Paolo Baldacci, di F.F. e di A.Z.

Appello nell'interesse di Paolo Baldacci

La difesa svolge un esame critico degli errori e travisamenti contenuti nella sentenza, nonché della mancanza di motivazioni di natura stilistica ed artistica (da pag. 1 a pag. 43).

1° motivo: sul tema della falsità delle opere, rilevata la parzialità delle consulenze tecniche e la loro non equidistanza dalle parti in causa, nonché la povertà ed erroneità anche tecnica dell'esame dei consulenti e dei periti, chiede il rinnovo della perizia, da affidarsi a persona di provata capacità e del tutto indipendente rispetto alla Fondazione.

Chiede altresì perizia grafica sulle firme apposte sulle tele (due delle quali riconosciute come autografe dal C.T. della difesa prof. Cavallo, nonché dal massimo esperto di De Chirico, Maurizio Fagiolo dell'Arco) e sulla lettera di Baldacci a F.

2° motivo: sulla buona fede del Baldacci nell'acquisto e nell'autenticazione:

- tutti i dipinti portavano un *expertise* di Maurizio Fagiolo dell'Arco
- tutte le opere presentano indiscutibili elementi dechirichiani e quindi se falsi si tratterebbe di imitazioni del più alto livello e pertanto ingannevoli;
- è assurdo ritenere che Baldacci non poteva non sapere!
- le particolari modalità di acquisto non sono significative nell'arte, dove il mercato conosce solo regole evanescenti e mutevoli e dove esiste solo "un contromercato dell'arte" (Fernand Braudel);

- il fatto che le opere siano state pubblicamente esposte e quindi assoggettate al giudizio dell'intera Comunità scientifica, dimostra la piena buona fede del Baldacci, sicuramente convinto dell'autografia dei dipinti.

La difesa chiede pertanto l'assoluzione dell'imputato dai reati ascritti perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

3° motivo: sulla provvisoria: in una vicenda nella quale la Fondazione De Chirico avrebbe in ipotesi subito non un pregiudizio economico, ma un danno semplicemente morale, il riconoscimento di una provvisoria esecutiva costituisce un ulteriore sintomo del pregiudizio sfavorevole che evidentemente animava il primo giudice.

La difesa chiede la revoca dell'indicata decisione.

Appello nell'interesse di A.Z.

1° motivo: illogicità ed inadeguatezza dell'apparato motivazionale e carenza di adeguati riscontri probatori in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati.

Quanto al dipinto "Les Chevaux" il Giudice colloca nel 2001, in seguito alla restituzione del quadro da parte del Mazzoleni allo Z., l'insorgere dell'elemento soggettivo del reato e quindi la consumazione del reato di ricettazione. Il Giudice dimentica peraltro che lo Z. ha acquistato il quadro verso la fine degli anni '90 e che quindi la ricezione dell'opera era avvenuta in buona fede.

Il quadro era poi stato autenticato da un esperto come il prof. Fagiolo dell'Arco e ciò deve ritenersi una circostanza indicativa della buona fede dell'imputato, il quale ha solo dato maggior peso all'indicato storico e studioso piuttosto che al parere verbale, a lui noto de relato, di due membri della fondazione.

Anche per il dipinto "Les Chevaux devant la mer", acquistato dal gallerista Edoardo Giuliani, non si era rivolto per l'autentica alla Fondazione, in quanto la stessa non rilasciava autentiche in quel periodo, rivolgendosi al prof. Fagiolo dell'Arco.

Il prezzo pagato per il quadro, inoltre, corrispondeva al valore di mercato.

Il noto gallerista Dante Vecchiato comprava l'opera da Z. nel 2001 e non dubitava dell'autenticità dell'opera stessa, rivendendola ad un collezionista privato.

La difesa chiede pertanto l'assoluzione dello Z. dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato.

2° motivo: mancata declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi di imputazione.

Z. ha ceduto a Spagna il quadro "Le Chevaux" nel maggio 2001, ma questa condotta realizza il reato di cui al capo 2). L'acquisto dell'opera da parte dello Z. avviene, invece, verso la fine degli anni '90, come dichiarato dall'imputato durante l'esame alle pagg. 8 e 9.

Lo Z. ha poi riferito di avere comprato i due quadri quasi in contemporanea e dato che le "Chevaux devant la mer" è stato comprato nei primi mesi del 1998 è ragionevole ipotizzare che anche l'altro quadro sia stato acquistato in tale data (vedi esame imputato trascrizioni 6.3.2008 a pag. 13, 24 e 259).

La prescrizione del reato di cui al capo 2) doveva essere dichiarata prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

3° motivo: mancata concessione delle attenuanti generiche ed applicazione di una pena troppo elevata.

L'appellante è incensurato, ha tenuto un encomiabile comportamento processuale, provvedendo a riparare interamente i danni arrecati, mediante risarcimento ad entrambi gli acquirenti dei due dipinti (vedi trascrizioni udienza del 6.3.2008, esame imputato ed esame teste Italo Spagna che, all'udienza del 2.12.2008 afferma che Z. è stato corretto, in quanto gli ha restituito la somma).

Appello nell'interesse di N.L.

1° motivo: la versione fornita dall'imputato ha un senso logico e le dichiarazioni da lui rese in sede di indagini preliminari ed al dibattimento appaiono concordanti e precise.

Ha individuato l'origine del quadro, riferendo di averlo comprato da Amanda Devis cittadina dell'Oakland e la sua ricostruzione dei fatti è ricca di elementi corroboranti.

In particolare fu proprio Fagiolo dell'Arco a metterlo in contatto con la Devis.

Sul retro del quadro vi è apposta l'etichetta NY Richard L. Feigen & Go, che attestava la provenienza dall'America del quadro.

Il L. aveva comprato l'opera a titolo personale e non era stata sua intenzione quella di metterla in vendita.

L'imputato non era amico di Fagiolo dell'Arco, ma si era rivolto a lui solo per motivi professionali e non aveva portato il quadro in Fondazione perché dal 1998 al 2001 non emetteva *expertise*.

L'imputato non era un laureato delle belle arti e quindi non era tenuto a sapere se un quadro fosse o non fosse autentico. Anche Sgarbi aveva positivamente criticato il quadro de quo.

La difesa pertanto chiede:

In primis disporre ulteriore perizia atta alla valutazione dell'autenticità del quadro "Archeologi" e nel caso venga ritenuto autentico assolvere ex art. 530 c.p.p. 1° comma l'imputato dal reato ascrittogli per mancanza dell'elemento oggettivo del reato;

Secondariamente assolvere ex art. 530 c.p.p. 1° comma l'imputato dal reato di cui all'art. 648 cpv c.p., per non avere commesso il fatto sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato; in via subordinata ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. in assenza di prove in ordine alla sua colpevolezza; in via ulteriormente subordinata, derubricare il reato di cui all'art. 648 c.p. nella contravvenzione p.e p. dall'art. 712 c.p. e, di conseguenza, dichiararla estinta per intervenuta prescrizione; da ultimo, nel caso di conferma della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di ricettazione, ridurre la pena inflitta, contenendola nei minimi edittali, riconoscendo la sussistenza della circostanza di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p.p.

Appello nell'interesse di F.F.

Motivo unico di appello: la falsità della firma di Baldacci sulla lettera datata 1995 è un dato irrilevante, dato che l'unico dubbio che residua è eventualmente quello della sua datazione.

Il Giudice espone quattro argomenti per ritenere provato il reato.

- 1° argomento contraddizione tra quanto affermato da F., che dichiara di avere inviato alla Fondazione il catalogo dell'asta F.A., in cui il quadro era inserito come provenienza Baldacci e quanto riferito da Picozza sul punto della mancata visione del catalogo.

La contraddizione è apparente perché a fronte di un invio del catalogo, il Picozza può non avere esaminato il catalogo stesso.

- 2° argomento: dopo la vendita all'asta il F. si è adoperato per ottenere l'autentica della Fondazione e ciò proverebbe che al momento della vendita l'autentica non era stata rilasciata.

È notorio che alle aste vengono venduti quadri con o senza la dichiarazione di autentica che, qualora esistenti, vengono liberamente apprezzate sul mercato.

F. ha solo detto di avere venduto il quadro convinto della sua autenticità, stante la provenienza dal Baldacci, esperto e membro della Fondazione di De Chirico, ma non ha mai sostenuto che il quadro fosse già munito dell'autentica.

- 3° argomento: il tribunale ritiene inverosimile che F. abbia ritrovato nelle sue carte la copia di una lettera inviata dal Baldacci nel 1995. Orbene la falsità della firma non è stata appurata ed il Tribunale parte dall'indicato dato che è erroneo.

- 4° elemento. Il F. non aveva mai dichiarato che il quadro era stato sottoposto all'esame della Fondazione per l'autentica, né prima, né dopo la vendita all'asta. La lettera incriminata dimostra solo che, dopo la vendita all'asta, F. si era interessato presso Baldacci affinché il quadro fosse esaminato anche dalla Fondazione, cioè per ottenere l'autentica da aggiungere alla dichiarazione di provenienza del Baldacci

Un successivo compratore del dipinto, in considerazione dell'equivalenza fra la dichiarazione di autentica rilasciata dalla Fondazione e quella rilasciata dal Baldacci personalmente, ha chiesto al F. di interessarsi per ottenere quest'ultima e così è stato.

All'esito del dibattimento non è emerso nulla di più di quei sospetti che, magari sufficienti a formulare un'ipotesi accusatoria, certamente non possono fondare un giudizio di colpevolezza. La difesa chiede pertanto l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE

I motivi di appello devono essere in parte accolti e la sentenza riformata, come da dispositivo.

Si ritiene di cominciare affrontando la posizione di Z.A., nei cui confronti la P.C. ha revocato la propria costituzione nel processo.

La valutazione nei confronti del predetto imputato appellante deve pertanto essere effettuata ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Orbene dall'esame delle risultanze istruttorie acquisite nell'ambito del processo di primo grado non emerge la prova evidente che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato e conseguentemente i reati ascritti allo Z. devono essere dichiarati estinti per prescrizione.

Occorre premettere che nell'atto di appello di Z. non viene contestata la falsità delle due opere, così come argomentato dal Giudice di prime Cure, dato che la difesa rileva solo l'insussistenza dell'elemento psicologico in capo all'appellante.

Per quanto concerne, infatti il quadro falso *Les Chevaux*, si rileva che la tela veniva sequestrata ad Italo Spagna della Galleria M. di Bologna dalla G.d.F. nel novembre 2002. Con riferimento alla provenienza, Italo Spagna, esaminato all'udienza del 2.12.2008, aveva dichiarato di avere ricevuto il quadro da Z. nel maggio 2001 per un valore di 230/250 milioni di lire, pagando 120.000.000 con assegni ed il resto mediante permuta.

Il Tribunale aveva posto in rilievo la circostanza che il quadro de quo, in epoca anteriore alla vendita a Spagna, era transitato a Torino presso la Galleria G. di Mazzoleni, il quale proprio in seguito ai rilievi mossi dal Picozza e dalla De Sanna in ordine ad una sua falsità, era stato restituito dal Mazzoleni allo Z. Quest'ultimo proprio in quel momento acquisiva la precisa consapevolezza della falsità dell'opera, ma nonostante ciò decideva comunque di venderla a Spagna nel maggio 2001, realizzando con l'indicato comportamento il reato di ricettazione e di messa in circolazione dell'opera falsa a lui contestati in rubrica.

Conseguentemente il reato di ricettazione deve ritenersi estinto per prescrizione nel maggio 2011, non essendoci periodi di sospensione nell'ambito del processo da computarsi, mentre il reato di cui al capo d) deve ritenersi estinto per prescrizione nel novembre 2008.

Con riferimento alla consapevolezza dell'imputato basti rilevare che il fatto di Mazzoleni sopra descritto è emblematico ed è una circostanza che metterebbe sull'avviso qualsiasi mercante d'arte in relazione alla falsità di un'opera. Lo Z., invero, invece di chiamare il dante causa, mai indicato dall'imputato nel presente processo, lo rivendeva ad un terzo ignaro della falsità del quadro.

L'altro quadro in contestazione, *Les Chevaux devant la mer*, era, invece, stato sequestrato a VECCHIATO in data 1° aprile 2003 a seguito del giudizio di falsità e di pessima fattura espresso dalla DE SANNA, con la scheda redatta già in occasione della comunicazione del 4 febbraio 2003 alla Guardia Di Finanza.

La DE SANNA nella sua relazione dichiarava che si trattava addirittura solo di una stampa passata con una mano di colore a tempera. Nonostante ciò l'opera era fornita di *expertise* a firma di Fagiolo dell'Arco e messa in mostra a Nuoro durante la mostra "G. De Chirico. Immagini di un viaggio mediterraneo", tenuta tra il dicembre '99 ed il gennaio 2000.

Il dipinto venne sequestrato a tale LUCCHINI che lo aveva acquistato da DANTE VECCHIATO per ben 250 milioni di lire. A sua volta VECCHIATO aveva comprato tale quadro direttamente da Z. per 200/230 milioni nel 2001, anno in cui il Giudice di Prime Cure ha ritenuto consumata, sia la ricettazione, sia la messa in circolazione del dipinto in questione. Circa la provenienza Z. dichiarava nel corso del suo esame dibattimentale: "avevo organizzato una mostra in Brasile a San Paolo. Lì ho conosciuto un gallerista di nome Edoardo Giuliani che mi fece vedere questa tempera che era di un suo cliente. Siccome dovevo partire mi facevo dare un fotocolor dell'opera perché ero interessato all'acquisto: poi gli ho inviato un acconto di 20.000 dollari per bloccarlo e ho fatto vedere la foto a Fagiolo che disse che secondo lui era buono, ho saldato il prezzo d'acquisto mandando i soldi a San Paolo e l'ho com-

prato. Non c'è stato nessun intermediario. Bovera non ha fatto da intermediario. Il quadro, poi, l'ho venduto a Vecchiato. Non contattai in quel periodo la Fondazione perchè non rilasciava autentiche.”

Anche con riferimento a questo quadro l'imputato non ha documentato nulla sulla relativa provenienza, dato che si è limitato a dichiarare di averlo comprato da un soggetto brasiliano e di averlo pagato in contanti. Oltretutto non si trattava di un dipinto, ma semplicemente di una stampa passata con una mano di colore a tempera e quindi lo Z. non poteva non essere consapevole della illecita provenienza dell'oggetto in questione.

Con riferimento alla data della consumazione dei reati la Corte non concorda peraltro con il Giudice di Prime Cure, dato che nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal Vecchiato in data 1.4.2003 ed acquisite all'udienza del 30.10.2007, il Vecchiato aveva dichiarato di avere acquistato l'opera da Z. nel 1998.

In mancanza di periodi di sospensione della prescrizione, il reato di cui al capo c) della rubrica deve ritenersi pertanto estinto per prescrizione nel 2008 e quello di cui al capo d) nel 2005.

Con riferimento alle dichiarate prescrizioni occorre rilevare che la Corte non [ha] considerato la recidiva di cui all'art. 99 n. 2 c.p., contestata all'imputato.

Il Giudice di Prime Cure, infatti, non ha tenuto conto nella determinazione della pena della recidiva in questione, escludendo implicitamente la circostanza aggravante facoltativa. Orbene sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che in tema di prescrizione, quando il Giudice abbia escluso anche implicitamente, la recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluenza anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (vedi Corte di Cass. sez. 2^a, sentenza n. 2090 del 10.1.2012, depositata il 19.1.2012, Rv. 251776).

Avendo la P.C. ritirato la costituzione in relazione allo Z., col quale è intercorsa una transazione, devono essere revocate nei suoi confronti le statuizioni civili.

Passando ora ad esaminare **la posizione di F.F.**, occorre rilevare che l'imputato in questione ha rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, salvo che alla richiesta di declaratoria di prescrizione del reato a lui ascritto. Il reato deve ritenersi estinto per prescrizione nel novembre 2010, essendo decorsi sette anni e mezzo dalla data di commissione del reato stesso, individuata in quella del maggio 2003 e non essendoci periodi di sospensione della prescrizione da computare.

Nella fattispecie in esame, alla stregua delle argomentazioni svolte dal Giudice di Prime Cure, che in questa sede si richiamano integralmente, non si ritiene sussistente l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato appellante, nei confronti del quale devono pertanto essere confermate altresì le statuizioni civili, ritenendo, la Corte gravi, univoci e concordanti gli elementi di colpevolezza posti a base della sentenza di condanna dell'imputato da parte del Tribunale di Milano.

Si passerà ora ad esaminare **la posizione di L.N.**, imputato del reato di ricettazione di cui al capo e) di imputazione con riferimento al dipinto "Archeologi" cm 65 x 48, a firma apparente di G. De Chirico e datato 1927.

Al L. l'opera venne sequestrata il 20 marzo 2003 presso la sua abitazione. Il giudizio di falsità, anticipato dall'esame "a parete" svolto durante la mostra di Arona, veniva confermato dalla DE SANNA

nella sua relazione del 30 aprile 2003. Il dipinto è corredato da *expertise* di Fagiolo e, oltre ad essere stato posto in mostra ad Arona era stato esposto anche alla fiera dell'arte di Bologna del 2000.

Tale opera fu individuata perché esposta e pubblicata nel catalogo della mostra di Arona che è stato pacificamente appurato essere prodromica alla messa in commercio delle opere di cui al presente procedimento, nonché ad una mostra commerciale svoltasi a Bologna.

Il giudizio di falsità del quadro già effettuato in precedenza, come sopra indicato, veniva ribadito con ulteriore precisione e chiarezza dalla perizia disposta in dibattimento, ove veniva affermato dal collegio peritale che “l'opera in questione è da ritenersi una contraffazione dei soggetti e della pittura di Giorgio De Chirico, realizzata con materiali inadeguati, con tecniche scadenti ed improvvisate, con stile non confacentemente interpretato”. Cosa potevano dire di più degli esperti per sottolineare una falsità evidente di un'opera!

Non vi è pertanto, in questo grado di appello, alcuna necessità di disporre un'ulteriore perizia per valutare la falsità del quadro di cui trattasi.

Con riferimento al motivo di appello relativo all'assenza di consapevolezza da parte del L. della falsità del quadro in contestazione, pare opportuno ripercorrere la versione dell'acquisto dell'opera fornita dall'imputato, che non può non essere ritenuta del tutto inverosimile.

L'imputato, nell'ambito dell'esame reso nell'udienza del 21 febbraio 2008, aveva dichiarato le seguenti circostanze.

“Ero in visita alla Art Basel e incontrai Fagiolo che entrò in quella stessa occasione in contatto con il proprietario del quadro. Fagiolo mi fece vedere una foto di tale opera e me la segnalò: parlai con la proprietaria dicendole che ero interessato a comprarla se fosse stata ritenuta autentica da Fagiolo che poi l'avrebbe visionata così come credo poi avvenne. Poi fui contattato da questa signora (Amanda Davis) in Italia e poi comprai l'opera per 250 milioni (una parte in dollari e una parte permutando un Mirò). Mi incontrai con la Davis al Principe di Savoia a Milano: pagai in contanti, in dollari, provvista che mi procurai precedentemente. Un quadro non autenticato non l'avrei mai comprato e quello era autenticato da Fagiolo che, in quel momento, era il massimo (all'epoca la Fondazione non autenticava). Non c'erano testimoni alla vendita. L'unico testimone della transazione è Fagiolo (trattasi di persona deceduta). Io avevo un interesse mercantile non culturale (cfr. pag. 66 trascrizioni ud. 21.2.08)..... Non ho più avuto rapporti con la Davis; poi l'ho messo in casa perchè piaceva tantissimo a me e a mia moglie” (cfr. trascrizioni a pag. 68).

Orbene gli elementi forniti dal L. risultano del tutto vaghi e fittizi. In primo luogo, infatti, non risulta provato che all'Art Basel abbia partecipato la Amanda Davis, così come la circostanza che il Fagiolo abbia partecipato alla transazione e che Amanda Davis abbia soggiornato al Principe di Savoia. Quest'ultima circostanza è stata anzi esclusa dal maresciallo Scaboro e quindi il L. ha prospettato che la Davis potesse avere alloggiato in altri luoghi di Milano. Anche questo fatto non è stato peraltro minimamente documentato.

Con riferimento al prezzo pagato per il quadro, sebbene si trattasse di una cifra in contanti, il L. avrebbe dovuto almeno farsi rilasciare una ricevuta relativa al denaro consegnato alla Davis, o quan-

tomeno avrebbe potuto documentare l'esborso producendo i documenti bancari relativi al consistente prelievo di denaro. Nulla di ciò è stato fatto dall'imputato.

L'argomento della buona fede del Sig. L. nel rivolgersi al Fagiolo risulta comunque non provato perché dell'incontro tra L. e Fagiolo all'Art Basel non c'è alcun riscontro e sul punto non sono sufficienti le affermazioni dell'imputato.

Con riferimento all'*expertise* effettuata da Fagiolo dell'Arco, dalle dichiarazioni dell'imputato risulterebbe che questi non era nemmeno al corrente della circostanza se l'*expertise* di Fagiolo fosse stata eseguita esaminando l'opera in originale, o solamente la fotografia della stessa.

Che il quadro riporti sul retro un'etichetta con la dicitura "Galleria Richard L. Feigen & Co." non dimostra certo l'appartenenza di detta opera alla ipotetica Davis, in quanto il Maresciallo Scaboro riferisce dell'etichetta come di un elemento che era stato fatto rilevare dall'imputato, ma senza che un riscontro a quanto si riferiva fosse stato trovato.

Con riferimento alla tesi difensiva, finalizzata a provare che comunque si trattava di un acquisto a titolo personale, è un argomento riferito solo dal L. stesso, che risulta contraddetto da due circostanze accertate (la messa in mostra ad Arona ed all'Arte in Fiera di Bologna del 2000: cfr. dichiarazioni Scaboro ud.za 13.6.2007) ed a fronte delle stesse ammissioni del prevenuto all'udienza del 21 febbraio 2008, da cui risulta che l'imputato riferiva che il quadro "Archeologi" lo aveva acquistato per "interesse mercantile".

Insomma anche questa tesi difensiva non trova riscontro ma, anzi, viene smentita dalle circostanze emerse ed a nulla rileva che il quadro sia stato sequestrato in casa del L., perché l'imputato preferiva evidentemente non lasciare fisso in mostra un quadro palesemente falso, ritenendo maggiormente opportuno, invece, mettere a disposizione il quadro su richiesta di eventuali acquirenti.

La difesa, inoltre, rappresenta la circostanza che se è stato Fagiolo dell'Arco a riconoscere autentica l'opera evidentemente può cadere in errore anche un imputato sprovveduto come il L. Quest'ultimo, peraltro, non può essere definito come un ignaro collezionista che possa facilmente essere preso in giro, dato che è un esperto del ramo, che possiede una galleria d'arte (Galleria B.) tra le più importanti di Milano, che si è nel tempo occupata di numerosissime opere pittoriche.

A fronte di tale sua conoscenza professionale – che riguarda altresì i rapporti che lo stesso ha intrattenuto anche con la Fondazione De Chirico – risulta strano che l'imputato per avere un'*expertise* di un'opera che, per le connotazioni di soggetto e periodo – anni '30 e con soggetto metafisico – doveva essere importante ed invece risultava sconosciuta, si sia rivolto proprio allo stesso Fagiolo dell'Arco, che aveva subito una condanna per aver riconosciuto autentiche opere false.

D'altronde la stessa P.C., nella memoria depositata per il grado di appello, ha sottolineato che non può essere ritenuto un caso che tutte le opere in sequestro siano state riconosciute autentiche dal Fagiolo e proprio nel periodo in cui la Fondazione non stava operando e, quindi, non aveva la possibilità di poter controllare efficacemente il mercato.

Proprio in quell'arco temporale, infatti, secondo la P.C., si concentrano sul mercato i falsi De Chirico per cui si procede e tutti riportano il riconoscimento di Fagiolo.

Sussiste, quindi, anche l'elemento soggettivo del reato di ricettazione in capo a L., il quale come sopra detto, è un mercante d'arte esperto di opere moderne, che non poteva non accorgersi della falsità palese dell'opera in questione e che pertanto aveva piena e cosciente consapevolezza della provenienza delittuosa (reato di falsificazione) dell'opera al momento del relativo acquisto.

L'esposizione alla mostra di Arona si era verificata nel 2001 ed è in questo periodo che deve ritenersi maturata in capo al L. la consapevolezza della falsità del quadro.

Il reato in questione deve pertanto ritenersi estinto per prescrizione nel 2011, non essendoci nel processo periodi di sospensione della prescrizione.

Comunque, anche ritenendo che il reato sia stato commesso in epoca prossima al marzo 2003, come contestato in rubrica, il reato sarebbe da ritenersi egualmente estinto per prescrizione nel marzo 2013.

Essendosi la prescrizione verificata dopo la sentenza di primo grado, richiamati tutti gli elementi di responsabilità appena enunciati, deve essere confermata la statuizione civile nei confronti del L.

Si esaminerà ora la posizione di **Baldacci Paolo Filippo che risponde dei capi a) e b) della rubrica con riferimento a cinque dipinti asseritamente attribuiti a De Chirico.**

Pare opportuno affrontare immediatamente il tema dell'avvenuta improcedibilità per prescrizione delle condotte ascritte all'imputato nei due capi di imputazione con riferimento al quadro **Cavalli, cavalieri e Tempietto**, dato che la Corte sul punto dissente dal Giudice di Prime Cure, ritenendo i reati in questione consumati nel 1996 con conseguente prescrizione nel 2006 con riferimento al capo A) e nel 2003 con riferimento al capo b) e cioè in epoca precedente all'emissione della sentenza di primo grado (9.3.2009).

La declaratoria di prescrizione in epoca precedente alla sentenza di primo grado comporta che in questa sede debba essere valutata esclusivamente la sussistenza dell'evidenza della prova di innocenza dell'imputato e che debbano essere escluse le statuizioni civili sul punto.

Orbene la Corte ritiene che non sussistano, nella fattispecie, le condizioni previste dall'art. 129 c.p.p. per un proscioglimento nel merito, valutati gli elementi di prova evidenziati dal Giudice di primo grado e non superati dai motivi di appello. Si ricordi, in particolare, con riferimento a questo quadro che la relativa *expertise* – ovvero dichiarazione di provenienza e autenticità come precisato dall'imputato Baldacci – era stata rilasciata direttamente dallo stesso Baldacci.

Deve, pertanto, essere dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Baldacci in relazione alle condotte sopra indicate essendo i reati a lui ascritti, estinti per prescrizione. Conseguentemente devono essere revocate le statuizioni civili relative al quadro "Cavalli Cavalieri e Tempietto" 1932. La Corte ha individuato l'epoca di commissione del reato sulla base delle dichiarazioni rese da Rigato Giuseppe nell'ambito delle S.I.T. acquisite all'udienza del 21.10.2007 e delle dichiarazioni rese da Furst Helmut Richard nelle S.I.T. rese alla G.d.F. di Venezia in data 2.5.2006, dichiarazioni contestate al teste in sede di esame dibattimentale ed acquisite all'udienza del 21.10.2008.

Si ricorda, in particolare, che con riferimento al teste Furst il Giudice di prime Cure ha trasmesso gli atti al P.M. per falsa testimonianza con riferimento a quanto dichiarato durante l'esame e non in relazione alle S.I.T., rilasciate nel 2006 a Vipiteno.

Orbene il Rigato ha dichiarato di avere comprato l'opera a fine 1995/1996, già corredata dalla certificazione del Baldacci ed il Furst ha dichiarato, nelle S.I.T. richiamate, che la trattativa di vendita del quadro, poi materialmente consegnato al D., era avvenuta a favore di Baldacci, col quale si era messo preventivamente in contatto, nell'arco temporale intercorrente tra il 1994 ed il 1996.

Si tratterà ora in maniera maggiormente diffusa degli appelli relativi agli altri quattro quadri in contestazione.

Il primo motivo di appello è infondato ed è da respingere.

La difesa, con riferimento alla falsità delle opere, ha rilevato la parzialità delle consulenze tecniche e la loro non equidistanza dalle parti in causa, nonché la povertà ed erroneità anche tecnica dell'esame dei consulenti e dei periti, chiedendo il rinnovo della perizia, da affidarsi a persona di provata capacità e del tutto indipendente rispetto alla Fondazione.

In primo luogo occorre rilevare che i periti furono individuati dal Giudice nell'ambito di una rosa di nomi proposta dagli stessi difensori delle parti (imputati e P.c.).

Lo stesso Baldacci nell'interrogatorio reso il 5.5.2008 aveva dichiarato che anche lui aveva pensato di nominare la professoressa Ester Coen come propria consulente tecnica di parte, con ciò ribadendo una stima, anche professionale con riferimento al perito poi scelto, unitamente ad altri due, dal Giudice.

Nessuna parte, né gli stessi periti hanno evidenziato al Giudice, nel momento della loro nomina, eventuali incompatibilità o inopportunità rispetto all'espletamento dell'incarico e quindi non è corretto che poi, a perizia ultimata, quando l'esito è sfavorevole all'imputato, questi avanzi dubbi sulla scelta dei periti effettuata dal Giudice nel contraddittorio più pieno con le parti.

L'analisi stilistica è stata effettuata con molta attenzione, rigore ed estrema competenza dai periti Ester Coen e Giovanna della Chiesa, coadiuvate dalla restauratrice dottoressa Cecilia Bernardini, la quale ha analizzato, con l'ausilio della lampada VUD, i quadri, nonché i supporti, i telai e la pellicola pittorica.

Non si tratta pertanto di esami superficiali condotti con tutta fretta dai periti, ma di analisi reiterate ed approfondite con l'aggiunta, nell'ambito dell'espletamento dell'esame peritale, anche della dottoressa Bernardini, che introduceva le proprie competenze relative al restauro a quelle di vasta ed approfondita cultura pittorica, fornite dalle professoresses Coen e Dalla Chiesa.

Con riferimento al quadro **Archeologi in riva al mare, 1926, cm 37 per 46, olio su tela**, i periti hanno concordemente evidenziato le seguenti anomalie dell'opera che sono univocamente indicative della sua falsità: a) la pesantezza con cui gli scenari architettonici – normalmente perfettamente integrati nel corpo dei manichini grazie alle diverse posizioni di taglio, di fronte, in prospettiva ed all'uso della trasparenza che ne consentono l'articolato inserimento anche in seno al piccolo spazio – sono letteralmente stipati in grembo alle figure, determinando una sorta di blocco orizzontale continuo, non scandito da alcuna pausa tra le due figure; b) la sfalsatura dei due edifici che chiudono il lato esterno della figura di sinistra, che invece di limitare con una forma rettilinea a perpendicolo il

profilo anatomico del manichino, si divarica all'altezza della vita in due elementi incongruenti, l'uno a scendere verso il basso l'altro a salire; e) la mancanza del basamento – poltrona o piedistallo – su cui poggiano le figure, elemento fondamentale che allude, in de Chirico, alla compenetrazione di forme naturali e artificiali, in modo che ogni interpretazione letterale, sulla natura delle forme che vediamo, debba essere sospesa a favore di una generale 'difformità' di ogni struttura rispetto a quella presunta, tanto da risultare ibrida e in una condizione di perenne, 'metafisica' metamorfosi; d) le pessime condizioni, della superficie pittorica che provano la scadente qualità della tecnica pittorica, adottata, difficilmente imputabili alla cattiva conservazione dell'opera. Nell'anno presunto a cui l'opera si riferisce – 1926 – data dell'inizio vero e proprio del tema degli "Archeologi", de Chirico era infatti all'apice della sua fama (cfr. le mostre all'estero in Europa e persino negli Stati Uniti) e ben difficilmente un'opera di notevole valore economico ed artistico avrebbe potuto essere tenuta da qualche incauto proprietario – mercante o collezionista che sia – in condizioni tali da danneggiarne enormemente il valore (le screpolature e spaccature della superficie che coprono integralmente la pittura rivelano in sostanza una voluta manomissione del dipinto); e) il colore spento dei grigi ingialliti e dell'azzurro soffocato. L'effetto sbavato dei tracciati di linee sugli edifici, normalmente nitidi come segni d'inchiostro e interpretabili quali vere 'scritture'.

Anche la posizione dei due manichini è prospetticamente incerta – cfr. lo spostamento in avanti della figura di destra che fa inclinare goffamente caseggiati in alto – le spalle tendono ad allungarsi verso sinistra, per conseguenza, con movenze rigide e innaturali. La caratteristica delle statue e dei manichini dechirichiani è invece quella di abbinare il massimo di naturalezza umana, nella gestualità e nelle movenze, al massimo di artificialità, nelle forme e nelle combinazioni di oggetti.

La firma e la data sono mutate da opere del 1926, ma sempre con qualche stonatura di cui si percepisce la presenza, ad esempio nell'inclinazione delle lettere.

Sul retro, in alto sul telaio, a mano, le misure 46 x 37 e la scritta B 25 Demt. nella fascia di legno al centro, il timbro 27 jan 27, che vorrebbe alludere ad una provenienza francese, ha un'inchiostatura recente e non deriva da invecchiamento naturale".

Dalle precise analisi svolte dalle professoresse deriva la seguente conclusione, che deve essere ritenuta assolutamente congruente alle osservazioni svolte dai periti a seguito dell'approfondito lavoro realizzato, nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte (i quali hanno preso parte al sopralluogo del 6.12.2007, dato che il primo sopralluogo effettuato dalle perite il 10.10.2007 è stato solo ricognitivo e finalizzato a comprendere la tipologia delle opere da esaminare nel contraddittorio con le parti).

Conclusioni: "risulta evidente, sia dall'analisi stilistica desunta dai dati rilevati a diretto riscontro dell'opera, sia dalla relazione tecnica (qui allegata [allegato 1]) eseguita dall'ausiliario alla nostra perizia, la restauratrice dott.ssa Cecilia Bernardini – come autorizzato dal Giudice Procedente dott.ssa Elena Pulici – che l'opera in questione è da ritenersi una contraffazione dei soggetti e della pittura di Giorgio de Chirico, realizzata con materiali inadeguati, con tecniche scadenti e improvvisate, con stile non confacentemente interpretato".

Il giudizio è secco ed univoco, non presta spazio a dubbi di sorta e conseguentemente non può essere messo in discussione dalle critiche del consulente di parte, prof. Luigi Cavallo, le cui argomentazioni non sono state motivatamente condivise dai periti nominati dal Giudice.

Passando ora ad esaminare il quadro **“Natura morta con paesaggio” cm. 47,5x65, denominata nell’ambito del presente processo natura morta grande**, occorre rilevare che lo stesso consulente di parte prof. Cavallo non lo attribuisce a De Chirico.

Le perite evidenziano i seguenti elementi che contraddistinguono la contraffazione dell’opera.

“Lo stile pittorico tende a volumetrie gonfie e compatte, senza trasparenze tra sfondo e superficie e senza intreccio di pennellate, ovvero senza pause di pieni e vuoti, senza quella vitalità che si riconosce dalla varietà del tessuto pittorico e dalla libertà con cui de Chirico inventa ogni particolare e cambia in continuazione l’andamento delle pennellate, nell’intenzione di ‘rivelare’, di ‘suggerire’, di ‘lasciar intravedere l’esistenza delle cose’, più che di ‘presentarla’. Questo è particolarmente visibile anche in tutte le rientranze dei drappi bianco e giallo, dove si assiepano le ombre, in un esercizio senz’anima, più pop – o da cartoon – che metafisico. Con pedissequa correttezza, priva di ogni animazione ed inquietudine, le ombre scandiscono le rientranze del pannello in modo puramente illustrativo, lo stesso avviene per i particolari sulla buccia dei vari frutti, il pittore illustra i vari dettagli senza riuscire a dar loro alcuna naturalezza, come qualcuno che imita da qualcosa di già conosciuto, senza tuttavia saperne interpretare il senso profondo. Nella poetica di de Chirico, infatti, la natura morta viene proposta nella accezione di ‘vita silente’ (secondo lo spirito che il tedesco ‘still leben’ o l’inglese ‘still life’ suggeriscono), spostando l’accento dalla constatazione – se così si può dire – della ‘morte’, all’‘emanazione della vita’, che ancora traspare al di sotto della morte presunta, essendo una caratteristica fondamentale del maestro e della sua pittura ‘metafisica’ quella di rendere presente l’assenza, di lasciar margine alla mobilità della vita – anche quando essa vada decomponendosi – invece di congelarla nella rigidità accademica della morte.

La firma, apposta sulla mensola a destra è compitata freddamente e non ritenibile autografa; sembrerebbe essere stata aggiunta dopo la totale essiccazione della pittura sottostante. Gli impasti pittorici sono troppo densi e gelatinosi, non si avverte al di sotto lo scheletro del disegno, sono dipinti e ridipinti, tanto da provocare una crosta più superficiale che si stacca e cade vistosamente in vari punti al centro del quadro, il che indica rimaneggiamenti e tecnica improvvisata. Sotto lo strato superficiale di vernice collosa tutto il quadro è venato da diramate craquelures. Sul retro in alto nel telaio la scritta corsiva: ‘natura morta Firenze’ ed in basso ‘g. de Chirico NATURA MORTA’ (a mano. Le scritte sono piuttosto slavate esattamente nello stesso modo). Il legno del telaio appare più vecchio della tela del dipinto, come si vede dai fili della tela ai margini. In trasparenza si vede la pittura del fronte, come se l’opera fosse senza preparazione. In basso compare un timbro illeggibile, come avviene piuttosto comunemente in opere contraffatte. La tela nel retro è tutta increspata da craquelures, come quando la tela viene sottoposta a forte emissione di calore per ottenere l’impressione di antichità”.

La conclusione dei periti è la seguente: “l’opera in questione è da ritenersi una contraffazione dei soggetti e della pittura di Giorgio de Chirico, realizzata con materiali inadeguati, con tecniche scadenti e improvvisate, con stile non confacentemente interpretato”.

Passando all'ultimo quadro oggetto di esame, **Natura morta con frutta e ortaggi contro il cielo, cm. 29x39,5, tempera e olio su cartone, 1922**, si rileva che con riferimento a quest'ultimo quadro il prof. Cavallo, consulente tecnico di parte dell'imputato Baldacci, non è certo dell'attribuità a De Chirico e prospetta che l'opera sia stata redatta in parte dal discepolo Sciltian ed in parte da De Chirico.

Le perite esprimono, invece, un giudizio assolutamente netto di contraffazione dell'opera, in cui evidenziano, altresì, l'inesperienza dell'autore del falso in questione.

“Contrasta con il cielo tempestoso blu copiativo la fattura di questa natura morta disposta su di una tovaglia bianco marmo e come congelata sottovetro, sia da una fattura ‘neoclassica’, che non corrisponde al tessuto mosso e drammatico, come pervaso da un intenso pathos, delle nature morte dell'artista. La tavola predisposta in modo troppo lineare e senza gli scorci ravvicinati di quegli anni – dove gli oggetti s'intravedono, per lo più invece, tra quinte di tende o di stipiti ed hanno colori profondi e tocchi tizianeschi – determina l'occhiata fredda, da tavolo obitoriale, su cui la luce piove dall'esterno, abbracciando il tracciato superficiale delle forme e causando la lucentezza ed il nitore dell'epidermide di ogni frutto: la buccia troppo liscia dei limoni, l'eccessivo e localizzato brillio dei grani dell'uva nera e dei peperoni, la piegatura lineare della tovaglia che scandisce l'assenza di vita della scena. Il contrario, appunto, di quanto avviene, in particolare, nelle nature morte di quegli anni, dove l'animazione è tutta dall'interno, secondo una modalità congeniale al sentimento dionisiaco più che al razioinante equilibrio apollineo – come testimonia il frequente invito ad una comunione profonda e pervasiva, implicito nell'esibizione dei calici di vino rosso. Caratteristiche, tuttavia, tipiche dello stile pittorico di de Chirico nel suo insieme, anche al di là della data 1922. Anche la firma in quegli anni, non ha dunque le stesse caratteristiche di perfezione e freddezza compilativa di questa. E l'ondeggiamento delle foglie di limone contro il cielo, non è stilisticamente in sintonia con la generale immobilità della visione.

De Chirico non ha mai dipinto ciò che vedeva nella realtà, semmai ha reso reale ciò che dipingeva assoggettando ad una forma, ad uno stile ideale, il visibile ed il reale. Come dire che l'idea si era formata attraverso la storia del dipingere nature morte, da cui poi l'artista riusciva a rendere plausibile la propria visione ‘metafisica’, mai algida, pervasa invece da forti ‘spiriti’ e vibrazioni interne. La grana della pittura è tutt'altro che uniforme e di buon impasto, rivela una tecnica improvvisata e decisamente non omogenea nei vari settori, tale da determinare le varie spaccature e fenditure del colore. Se vista a una luce radente è poi evidente l'inesperienza di chi ha applicato il fissativo e le diverse mani che si sono sovrapposte nelle operazioni.”

In conclusione, risulta evidente, sia dall'analisi stilistica desunta dai dati rilevati a diretto riscontro dell'opera, sia dalla relazione tecnica (qui allegata [allegato 1]) eseguita dall'ausiliario alla nostra perizia, la restauratrice dott.ssa Cecilia Bernardini – come autorizzato dal Giudice Procedente dott.ssa Elena Pulici – l'opera in questione ha da ritenersi una contraffazione dei soggetti e della pittura di Giorgio de Chirico, realizzata con materiali inadeguati, con tecniche scadenti e improvvisate, con stile non confacentemente interpretato”.

L'opera in questione pertanto, al di là delle dissertazioni effettuate dalle parti sulla presenza del colore bianco rutilo o bianco anatase e delle argomentazioni sulle datazioni dei colori contenute

nella cosiddetta “perizia Gnudi” (prodotta agli atti), è assolutamente falsa e tale falsità è riconoscibile all’occhio esperto di uno studioso di De Chirico.

La lunga spiegazione circa la falsità delle opere in esame si è resa necessaria, in quanto sul punto la motivazione di primo grado, completa in altre parti, doveva essere integrata.

L’articolata perizia espletata, nonché le spiegazioni convincenti rese in dibattimento dalle tre perite esaminate e contro esaminate da parti e consulenti tecnici convincono la Corte dell’inutilità di disporre una rinnovazione della perizia sulle opere oggetto del presente procedimento, e di disporre una perizia grafica sulle firme apposte sulle tele e sulla lettera di Baldacci a F., dato che anche le firme asseritamente attribuite a De Chirico hanno formato oggetto dell’esame peritale svolto.

Pare opportuno ricordare, inoltre, che la perizia sui quadri in primo grado era stata richiesta, all’udienza del 13.6.2007, esclusivamente dal P.M. e dalla P.C., ma non dalla difesa Baldacci, che in questa sede ha invece insistito per la rinnovazione di un atto non richiesto.

Anche il secondo motivo di appello relativo alla sussistenza della buona fede del Baldacci nell’acquisto e nell’autenticazione dei quadri deve ritenersi infondato e pertanto deve essere respinto.

Proprio con riferimento all’origine dei quadri in contestazione ed alla loro autenticazione occorre preliminarmente osservare che questa Corte condivide pienamente le argomentazioni svolte dal Giudice impugnato, che in questa sede si richiamano integralmente, dato che tutte le questioni dedotte nei motivi di gravame sono già state affrontate e risolte dal primo giudice. Invero le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica per cui non vi è necessità di ulteriore motivazione nel caso in cui il giudice di appello, come avviene nella fattispecie, abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, limitandosi a far riferimento a quanto sul punto affermato da quest’ultimo. (Cass. Sez I 7\11\02). La giurisprudenza della S.C. è costante, infatti, nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado nelle parti in cui la decisione sia conforme. È pure principio consolidato in giurisprudenza che il Giudice di appello non abbia obbligo di prendere in esame ogni singola argomentazione svolta dall’appellante, ma è tenuto unicamente ad esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico-giuridico, i motivi per i quali perviene ad una decisione difforme rispetto alle tesi dell’impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e per ciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complesso tessuto motivazionale. In tal senso può dirsi che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso argomentativo (Cass. Sez. II 5\12\02 nr. 1362 Cass. Sez. III 23\1\03 nr. 3162).

Il richiamo al ragionamento svolto dal Tribunale consente l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione della Corte di Appello.

Come recentemente sostenuto dalla Corte di Cassazione civile (sentenza sez. 2^a del 21.6.2012 n. 11199) non sussiste alcun vizio motivazionale nella mera difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal Giudice nel merito rispetto a quello preteso dalla parte.

La Corte, in particolare, condivide la scaletta dei motivi, che poi vengono esplicitati dal Giudice di Prime Cure nel corso della narrazione dei fatti, in base ai quali è stato ritenuto sussistente in capo al Baldacci il dolo dei reati in contestazione.

Proprio in considerazione della loro incisività e pregnanza pare opportuno di riportare di seguito i punti principali sui quali il Giudice ha basato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati in contestazione.

“1) tutte le opere recano come primo possessore/detentore a diverso titolo sempre BALDACCI, il quale le avrebbe acquisite da soggetti/mercanti d'arte deceduti e di cui non avrebbe conservato alcuna prova documentale; 2) tutte sono munite dell'expertise di FAGIOLO DELL'ARCO, eccezion fatta per l'ultima opera in contestazione “Cavalli Cavalieri e Tempietto” che reca l'autentica di BALDACCI nonostante in quegli anni (1995) l'imputato facesse parte della FONDAZIONE e quindi ben avrebbe dovuto richiedere l'autentica delle opere alla stessa; 3) tutte le opere sono state esposte in mostre minori (ad es. Arezzo e Arona) al fine di creare una sorta di *pedigree* dell'opera e consentirne con maggior facilità la vendita”.

Si aggiunga che il Baldacci non era un *quisque de populo*, inesperto e privo di cultura specifica, dato che era un professore, grandemente esperto dell'opera di De Chirico, come risulta dimostrato dalle sue stesse dichiarazioni e dall'esame dei testi, il quale ha fatto anche parte del comitato autentiche proprio in seno alla Fondazione De Chirico.

La difesa rileva nell'atto di appello che il Giudice avrebbe fondato il proprio convincimento in merito alla penale responsabilità dell'assistito in base ad una premessa errata e cioè quella per cui il prevenuto sarebbe risultato essere il primo detentore delle opere in sequestro.

La circostanza per cui il professor Baldacci sia risultato essere il primo immettitore sul mercato delle opere in sequestro è stata provata nel corso del dibattimento in quanto, prima che il prevenuto avesse venduto queste opere, queste ultime non risultavano essere state viste o possedute da alcuno. Che un teste – Daniele Crippa – abbia riferito che il Baldacci abbia acquistato tre opere di quelle in sequestro da tale Sprovieri è un interessante spunto difensivo che, però, non ha trovato riscontro, né documentale né testimoniale da parte dello Sprovieri stesso (anche'egli deceduto) o dei suoi eredi.

Conseguentemente non si può, in questa sede che confermare l'argomentazione svolta dal Tribunale di Milano che il Baldacci avrebbe acquisito le opere da soggetti deceduti e che non avrebbe conservato alcuna traccia documentale dell'avvenuto acquisto delle opere in questione.

A nulla rileva che il prevenuto insista nell'affermare che la provenienza di tali opere sarebbe da indicare nello Sprovieri perché non v'è agli atti, come la sentenza giustamente ricorda, alcuna prova documentale che lo abbia riscontrato.

Sempre sul problema della provenienza, il Prof. Cavallo, consulente tecnico della difesa Baldacci, con riferimento all'autenticità del quadro “Natura morta grande” riferiva che Fagiolo l'aveva guardato con “occhi indulgenti”: cfr. pag. 48 trascrizioni ud.za 16.1.09.

Infatti lo stesso Fagiolo, nella scheda tecnica redatta a corredo dell'opera per la mostra di Arezzo, su indicazione di Baldacci, riportava che il quadro proveniva dalla collezione Trissino.

Si ricordi, invero, che la signora Elisa Albini Trissino Dal Vello D'Oro, erede dell'importante collezione del padre, sentita all'udienza del 10.10.2007 negava l'appartenenza di tale opera e dell'altra natura morta alla collezione paterna. Nel dibattimento, invece la difesa Baldacci ha introdotto il teste

Crippa che ha riferito qualcosa circa la provenienza dell'opera, peraltro dimenticando che sulla provenienza il Baldacci si era già espresso, indicandola al Fagiolo nella collezione Trissino.

A ciò si aggiunga, sempre in riferimento alla testimonianza Crippa (in relazione alla quale pare opportuno spendere due parole, tenuto conto che il Giudice di Prime Cure non ha fatto alcun accenno all'indicato teste, forse ritenendolo del tutto irrilevante) quanto sostenuto dal Baldacci nell'udienza del 5.5.2008.

Il Baldacci nel suo esame ha riferito che conosceva bene lo Sprovieri e che tale Daniele Crippa lo avrebbe informato che lo Sprovieri era in possesso di un'opera di De Chirico e che intendeva venderla. Non si capisce a questo punto il motivo in base al quale, acquistato dallo Sprovieri il primo quadro "La natura morta piccola", dovesse ancora essere Daniele Crippa a fare da intermediario e non il Baldacci a chiamare direttamente lo Sprovieri. Testualmente il Baldacci afferma all'udienza del 5/5/2008: "Allora quando io acquistai la natura morta piccola, cioè quella di prima da Sprovieri, lui mi disse che avrebbe ricevuto in autunno altri due quadri, uno dal Belgio ed un'altra natura morta da una collezione italiana, che magari potevano interessare a lui per ... dato che era il fatto che era il primo ad entrare in contatto con lui, me l'avrebbe fatto sapere. Anche questi due io li ho comprati da Sprovieri tramite Crippa. Tutti e due li ritirai a Roma, nel mese di ottobre" (pag. 12 delle trascrizioni).

Quindi, secondo la ricostruzione di Baldacci l'acquisto degli altri due quadri sarebbe avvenuto direttamente tra lui e lo Sprovieri, anche se poi nell'esame fa ancora riferimento all'intermediazione di Crippa. Senonché il teste Daniele Crippa il 7/7/2008, relativamente agli altri due dipinti così dice:

Sprovieri: "Dopo l'estate mi segnalò altri due quadri" (pag. 32 trascrizioni). A domanda del Giudice: "ma glieli ha segnalati per quale ragione mi perdoni?" (pag. 33) risponde "perché me li voleva vendere, io sono un collezionista di De Chirico, però appunto come dicevo prima io colleziono cavalli e cavalieri ... non è mio interesse, siccome il professore è un grande storico dei quadri di De Chirico, gliel'ho segnalato" (pag. 33).

Il contrasto tra le due versioni è del tutto evidente, dato che Baldacci ha riferito che lo Sprovieri era intenzionato a vendere a lui i due quadri e che il Crippa aveva svolto esclusivamente il ruolo di intermediario.

La testimonianza di Crippa serviva a portare conferma alla circostanza della provenienza dei quadri da Sprovieri, ma le dichiarazioni del Crippa e dell'imputato sono divergenti e con riferimento alla provenienza della natura morta grande, contrastano con l'originaria indicazione di provenienza del quadro in questione dalla famiglia Trissino, impostazione poi evidentemente smentita durante l'esame dall'imputato Baldacci, sentito successivamente (5.5.2008) alla teste Trissino (l'imputato aveva dichiarato che Fagiolo dell'Arco non aveva bene inteso le indicazioni che lui gli aveva fornito con riferimento alla provenienza del quadro in questione).

Sempre nell'ambito dello stesso motivo di appello, con riferimento all'asserzione difensiva che la mancanza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato può essere desunta proprio dalla circostanza che l'imputato si era fidato dell'*expertise* rilasciate da Maurizio Fagiolo dell'Arco, occorre rilevare che il prof. Baldacci è stato definito il massimo esperto di De Chirico (come risulta documentato anche dalle pubblicazioni e dagli articoli da lui redatti), mentre Fagiolo dell'Arco era stato definito dallo stesso Baldacci come poco affidabile (vedi sul punto la lettera inviata dal Baldacci alla Fondazione

De Chirico, datata 27.4.1993, acquisita agli atti del processo e riconosciuta come autentica dallo stesso imputato, all'udienza del 16.1.2009).

Nell'indicata lettera, relativa ad un quadro non oggetto del presente procedimento, il Baldacci aveva messo in rilievo alla Fondazione, che "Fagiolo su questo quadro aveva dato opinioni diverse, forse anche a memoria, etc. opinioni verbali intendo" (vedi a pag. 118 delle trascrizioni dell'udienza del 16.1.2009).

Nella lettera era stato più duro con Fagiolo dell'Arco, scrivendo che "Fagiolo, a seconda di chi gli ha telefonato, ha detto cose diverse. A Z. ha detto che era falso, a Vastano ha detto che era buono, a me ha detto che non lo ha pubblicato nei Suoi Bagni Misteriosi perché aveva molti dubbi".

La lettera in questione era datata 1993, quindi già a quell'epoca il Baldacci era consapevole della non univoca affidabilità di Fagiolo dell'Arco nell'individuazione della provenienza di un quadro ed altresì della sua facilità a cambiare opinione sul punto.

Fagiolo dell'Arco, inoltre, come indicato nella sentenza di primo grado aveva riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per fatti simili a quelli a cui si procede.

Si ricordi, infine, che Fagiolo dell'Arco risulta dagli atti del procedimento essere stato colui che ha incredibilmente riconosciuto come autentiche tutte le opere in sequestro, ivi compresa la tempera passata sopra una stampa "Chevaux devant la mer", che la De Sanna ha dichiarato essere di pessima fattura ed i periti hanno giudicato palesemente falsa, trattandosi della riproduzione di un dipinto dell'artista, su cui era stata applicata della tempera diluita con materia grassa ed oleosa (pag. 16 della perizia).

Passando ad analizzare il terzo motivo di appello relativo alla revoca della provvisoria esecutiva, occorre rilevare che l'originaria provvisoria di 25.000,00 euro è stata ridotta in questa sede a 14.000,00 euro, tenuto conto che per il quadro "Cavalli, Cavalieri e tempietto", sono state revocate le statuizioni civili nei confronti di Baldacci e tenuto conto, altresì, dell'avvenuta revoca delle statuizioni civili nei confronti dello Z.

Con riferimento agli altri reati ascritti agli imputati Baldacci, L. e F., deve ritenersi che la Fondazione De Chirico abbia subito danni all'immagine e danni morali conseguenti all'acquisto ed alla messa in circolazione ad opera degli imputati delle opere false in contestazione a nome De Chirico, nonché dal comportamento di favoreggiamento posto in essere dal F. stesso.

Con riferimento ai danni in questione, che non sono stati liquidati interamente dal Giudice di Prime Cure, pare opportuno confermare la condanna degli imputati citati al pagamento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva da quantificarsi in euro 14.000,00.

Il terzo motivo di appello, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all'applicazione di una pena più mite, deve ritenersi allo stato superato, considerato che nei confronti di tutti gli imputati è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale essendo i reati agli stessi ascritti estinti per prescrizione.

Deve disporsi, altresì, la revoca della pena accessoria della pubblicazione della sentenza, nonché la condanna degli imputati Baldacci, L. e F., in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla P.C., che vengono liquidate nella somma di 5.520,00 euro, oltre I.V.A. e C.P.A.

PQM

Visto l'art. 605 c.p.p. e 157 c.p.

in parziale riforma della sentenza emessa in data 9.3.2009 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,

dichiara

non doversi procedere nei confronti degli imputati appellanti Baldacci Paolo Filippo, Z.A., L.N. e F.F. in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione.

Revoca

le statuizioni civili nei confronti di Z. e Baldacci Paolo Filippo con riferimento al quadro "Cavalli Cavalieri e Tempietto" 1932 e conseguentemente ridetermina la provvisoria in euro 14.000,00.

Revoca

la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

Condanna

gli imputati Baldacci, L. e F. in solido fra loro al pagamento delle spese processuali, che liquida nella somma di 5.520,00 euro, oltre I.V.A. e C.P.A.

Motivazioni entro novanta giorni.

Milano, 20.5.2013

Il Consigliere estensore
Cornelia Martini

Il Presidente
Edoardo Veronelli